Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 30 novembre 1940 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio od in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dimissioni e nomine di Ministri Segretari di Stato . . . . Pag. 4533

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 agosto 1940-XVIII, n. 1601.
Modificazioni alle norme riguardanti la visita di idoneità al servizio coloniale del personale dell'aeronautica destinato in Africa Orientale Italiana e in Libia . . . . Pag. 4534

REGIO DECRETO 1° settembre 1940-XVIII, n. 1602.
Determinazione delle attribuzioni del generale ispettore dell'aviazione per il Regio esercito . . . . Pag. 4534

REGIO DECRETO 13 settembre 1940-XVIII, n. 1603.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari e ai direttori didattici . . . . Pag. 4535

REGIO DECRETO 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1604.
Determinazione della sede municipale del comune di Pornassio, in provincia di Imperia . . . . Pag. 4536

REGIO DECRETO 6 novembre 1940-XIX, n. 1605.
Istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Padova . . . . Pag. 4536

REGIO DECRETO 9 novembre 1940-XIX.
Nomina del comm. dott. Dante Massimino a direttore generale dei consumi presso il Ministero delle corporazioni . . Pag. 4537

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 novembre 1940-XIX.
Nomina di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma . . . Pag. 4538

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1940-XIX.
Norme sulla disciplina della produzione e della vendita di farine miscelate . . . . Pag. 4538

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Variazioni all'elenco « C » delle Aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . . Pag. 4538

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 4539

CONCORSI

Ministero dell'Africa Italiana: Concorso per titoli a due posti di notaio per l'Africa Orientale Italiana . . . . . Pag. 4539

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomine di Ministri Segretari di Stato

Con decreti del 30 ottobre 1940-XVIII Sua Maestà il RE IMPERATORE ha accettato, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, le dimissioni rassegnate:

dal console generale della M.V.S.N. Ettore Muti dalla carica di Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato;

dall'avv. Adelchi Serena dalla carica di Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Con decreti di pari data Sua Maestà il RE IMPERATORE ha nominato, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministri Segretari di Stato:

per il Partito Nazionale Fascista l'avv. Adelchi Serena, Segretario del Partito Nazionale Fascista;

per i Lavori Pubblici l'ing. Giuseppe Gorla.

(4538)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 agosto 1940-XVIII, n. 1601.

Modificazioni alle norme riguardanti la visita di idoneità al servizio coloniale del personale dell'aeronautica destinato in Africa Orientale Italiana e in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, che approva le norme relative al personale della Regia aeronautica destinato in Africa Orientale;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1598, riguardante l'approvazione delle norme concernenti il personale dell'aeronautica della Libia;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 3. — L'idoneità fisica ad incondizionato servizio nei Reparti dell'aeronautica dell'Africa Orientale Italiana è comprovata mediante apposita visita medica cui deve essere sottoposto il militare secondo le norme emanate dal Ministero dell'aeronautica.

L'indennità di equipaggiamento, di cui al successivo art. 15, non potrà essere corrisposta al militare se non dopo che, in seguito alla partecipazione all'Ente a cui esso è in forza della determinazione relativa al trasferimento, abbia subìto con esito favorevole la visita medica sopracennata.

Ai militari in servizio permanente effettivo o richiamati in servizio, trasferiti ai Reparti dell'aeronautica dell'Africa Orientale Italiana, è concessa, salvo il caso d'urgenza, una licenza precoloniale di giorni 20 se ufficiali o marescialli, di giorni 10 se di grado inferiore, al termine della quale devono presentarsi al porto d'imbarco.

Su tutte le domande di trasferimento al Comando di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana decide insindacabilmente il Ministero dell'aeronautica.

Tutte le domande si considerano decadute dopo un anno dalla data di presentazione ».

Art. 2.

L'art. 8 del R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1598, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 8. — Quando il Ministero dell'aeronautica partecipa all'Ente cui è in forza il militare la determinazione relativa al di lui trasferimento nei Reparti dell'aeronautica della Libia, il militare stesso potrà essere sottoposto ad apposita visita medica da effettuarsi nel territorio metropolitano o in quello libico, secondo le norme emanate dal Ministero dell'aeronautica, di concerto con quello delle finanze.

L'indennità di equipaggiamento coloniale potrà essere corrisposta al militare, a prescindere dalla visita medica, subito dopo che sia stata emanata la determinazione del suo trasferimento, salvo che il trasferimento sia subordinato ad un preventivo accertamento sanitario, con esito favorevole, nel territorio metropolitano.

Ai militari in servizio permanente effettivo o richiamati in servizio, trasferiti all'aeronautica della Libia è concessa, salvo il caso di urgenza, una licenza, da non computarsi su quella ordinaria, di giorni 20 se ufficiali o marescialli, di giorni 10 se di grado inferiore, al termine della quale debbono presentarsi al porto d'imbarco.

Su tutte le domande di trasferimento all'aeronautica della Libia decide insindacabilmente il Ministero dell'aeronautica.

Tutte le domande si considerano decadute dopo un anno dalla data di presentazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1940-XIX

Atti del Governo, registro 427, *foglio* 74. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° settembre 1940-XVIII, n. 1602.

Determinazione delle attribuzioni del generale ispettore dell'aviazione per il Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale ispettore dell'aviazione per il Regio esercito, di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, ha le seguenti attribuzioni:

a) alle dipendenze dell'ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica esplica funzioni di comando di grande unità nei riguardi dei reparti costituenti l'aviazione per il Regio esercito per ciò che concerne l'addestramento tecnico professionale, l'organizzazione interna, l'efficenza e il materiale di dotazione;

b) alle dipendenze del Comando del corpo di Stato Maggiore del Regio esercito sovraintende all'impiego dei Reparti dell'aviazione per il Regio esercito nella guerra terrestre e al relativo addestramento, e tratta le questioni disciplinari che ne derivano;

c) su direttive dell'Ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica e del Comando del corpo di Stato Maggiore del Regio esercito sovraintende al funzionamento della Scuola di osservazione aerea terrestre, che è posta alle sue dirette dipendenze.

Art. 2.

Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente art. 1 è costituito l'Ufficio dell'ispettore dell'aviazione per il Regio esercito. La ripartizione interna dell'Ufficio dell'ispettore è determinata dai Ministri per la guerra e per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, *foglio* 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 settembre 1940-XVIII, n. 1603.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari e ai direttori didattici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, concernente l'estensione della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici;

Udito il parere del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, concernente l'estensione della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, *foglio* 77. — MANCINI

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici.

Art. 1.

Il rapporto di assicurazione di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, ha inizio con la data di entrata in vigore del citato Regio decreto-legge per coloro che, alla stessa data si trovano in servizio di ruolo.

Per coloro che non si trovano in servizio di ruolo alla data predetta, il rapporto di assicurazione ha inizio col primo giorno del mese successivo a quello di assunzione in servizio di ruolo.

Agli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, per anno immediatamente precedente a quello in cui le prestazioni sono richieste s'intende il periodo dei dodici mesi anteriori al mese di presentazione della domanda.

Art. 2.

Entro un mese dalla data di applicazione del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, il Ministero dell'educazione nazionale comunica alla sede centrale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita dei Regi direttori didattici e dei maestri degli istituti di educazione soggetti all'obbligo dell'assicurazione. La stessa comunicazione deve essere fatta per coloro che siano obbligati all'assicurazione successivamente alla data di entrata in vigore del predetto Regio decreto-legge, entro quindici giorni dalla data di loro assunzione in servizio di ruolo e con l'indicazione della data stessa.

Nel caso di cessazione dal rapporto d'impiego, il Ministero dell'educazione nazionale notifica, entro quindici giorni dalla cessazione stessa, alla sede centrale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale il nome, il cognome e la paternità dei cessanti, indicando la data ed il motivo della cessazione.

Le notificazioni previste dai precedenti commi sono fatte alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dai Provveditorati agli studi nei riguardi dei maestri delle scuole elementari dello Stato della rispettiva circoscrizione. I Provveditorati agli studi notificano altresì, entro quindici giorni, alle sedi stesse, le generalità dei maestri trasferiti da una provincia all'altra, indicando la data di trasferimento e la provincia di nuova residenza.

Art. 3.

Le quote di contributo a carico degli assicurati sono riscosse mediante trattenuta, nella misura fissa di L. 1,50 mensili, sullo stipendio dovuto agli assicurati medesimi.

Per i maestri delle scuole elementari dello Stato, trasferiti da una provincia all'altra in corso di mese, la trattenuta della quota mensile del contributo, per il mese in cui ha effetto il trasferimento, è effettuata dal Provveditorato agli studi della provincia di provenienza, qualora questo debba pagare una quota parte dello stipendio dovuto ai maestri: in caso contrario dal Provveditorato di nuova destinazione.

Art. 4.

Le quote di contributo di cui all'articolo precedente a carico dei maestri delle scuole elementari dello Stato sono versate, entro il quindicesimo giorno di ciascun mese, dai Provveditorati agli studi alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

I Provveditorati agli studi, all'atto del versamento delle quote di contributo di cui al comma precedente, trasmettono alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, su modello fornito dall'Istituto, l'elenco nominativo dei maestri per i quali il versamento è eseguito.

Art. 5.

Le quote di contributo di cui all'art. 3 del presente regolamento a carico dei Regi direttori didattici e dei maestri elementari dei Regi istituti di educazione sono versate, a semestri posticipati, dal Ministero dell'educazione nazionale alla sede centrale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 6.

Le quote di contributo a carico dello Stato sono versate, per un terzo del loro importo, dai Provveditorati agli studi e dal Ministero dell'educazione nazionale, rispettivamente entro i periodi e con le modalità stabilite dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Il versamento degli altri due terzi dell'importo delle quote di contributo a carico dello Stato è effettuato secondo le norme previste dall'art. 3 della legge 6 giugno 1939-XVII, n. 930. Tale versamento sarà effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello per il quale le quote sono dovute.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, i contributi assicurativi si intendono corrisposti quando la quota a carico degli assicurati sia stata trattenuta sullo stipendio, ancorchè nè questa, nè la quota a carico dello Stato siano state di fatto versate all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 8.

Agli effetti dell'applicazione della lettera *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, il marito dell'insegnante assicurata è ritenuto invalido quando la di lui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno della metà.

Art. 9.

Per il conseguimento dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, gli assicurati devono produrre alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale una attestazione del Ministero dell'educazione nazionale o del Provveditorato agli studi, dalla quale risulti la data in cui è cessata la corresponsione, a loro favore, di qualsiasi emolumento da parte dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 10.

Per ogni altro adempimento, concernente l'esecuzione del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, valgono, in quanto applicabili le norme regolamentari approvate con R. decreto 7 giugno 1928, n. 1343.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1604.

Determinazione della sede municipale del comune di Pornassio, in provincia di Imperia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il delegato podestarile del comune di Pornassio, in provincia di Imperia, chiede, in esecuzione della propria deliberazione n. 14 del 27 aprile 1940-XVIII, che la sede municipale del Comune stesso sia stabilita nella frazione San Luigi;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Imperia in adunanza 12 agosto 1940-XVIII;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La sede municipale del comune di Pornassio, in provincia di Imperia, è stabilita nella frazione San Luigi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, foglio 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 novembre 1940-XIX, n. 1605.

Istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto lo statuto della Regia università di Padova, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2133, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2226, e successivi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Padova addì 29 ottobre 1940-XIX tra la Regia università di Padova e l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni per il finanziamento di un posto di professore di ruolo, da istituire presso la predetta Università in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia, per l'insegnamento di medicina del lavoro.

Art. 2.

Ai posti di organico dei professori assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Padova è aggiunto, a decorrere dal 29 ottobre 1940-XIX e limitatamente al periodo di durata della predetta convenzione e a quelli delle sue successive rinnovazioni tacite od esplicite un posto riservato all'insegnamento della medicina del lavoro del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427 *foglio* 82. — MANCINI

REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Padova per l'insegnamento della medicina del lavoro.

L'anno millenovecentoquaranta XIX dell'Era Fascista, questo giorno 29 del mese di ottobre in Padova presso il Rettorato della Regia università degli studi, che ha la sua sede provvisoria presso la sede della Facoltà di ingegneria (via Marzolo, 7) fra i signori:

Giovanni Antonio Vigliani fu Carlo, segretario generale in rappresentanza dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni;

Prof. dott. comm. Giuseppe Gola fu Carlo, ordinario e prorettore della Regia università degli studi di Padova, a questo atto espressamente delegato;

Premesso

che l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni d'intesa con la Confederazione fascista degli industriali, di cui fa parte, ha stabilito, con deliberazione in data 10 ottobre 1940-XVIII del suo presidente Eccellenza Senatore Giuseppe De Michelis, debitamente autorizzato, di assumere a carico dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni l'onere della somma di L. 40.200 annue per 10 anni quale importo della spesa relativa alla istituzione ed al mantenimento presso la Regia università degli studi di Padova di una cattedra di ruolo da destinarsi all'insegnamento della medicina del lavoro,

che il Consiglio dei professori della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato Accademico ed il Consiglio di amministrazione della Regia università degli studi di Padova, nelle loro adunanze rispettivamente dei giorni 17, 22 e 23 ottobre 1940-XVIII, hanno esaminato ed approvato, nell'ambito delle rispettive competenze, la proposta di istituire un posto di professore di ruolo presso la predetta Facoltà e riservato all'insegnamento della medicina del lavoro,

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. I. — Presso la Regia università degli studi di Padova è istituito, in aggiunta ai posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia, e con le norme dell'art. 63, comma II e dell'art. 100, comma II del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della medicina del lavoro.

Art. II. — L'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni si obbliga di versare annualmente entro il mese di novembre alla Regia università degli studi di Padova per il mantenimento del posto di professore di ruolo di medicina del lavoro, di cui all'art. 1 della presente convenzione, a decorrere dall'anno accademico 1940-41-XIX e per 10 anni consecutivi la somma di L. 40.200 (quarantamiladuecento).

Art. III. — La Regia università di Padova si obbliga — in esecuzione delle deliberazioni sopra citate — di versare annualmente allo Stato e per la durata della presente convenzione l'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento della medicina del lavoro, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del tesoro.

Art. IV. — La presente convenzione avrà la durata di 10 anni a far tempo dal 29 ottobre 1940-XIX, e si intenderà tacitamente rinnovata per egual periodo di tempo, salvo disdetta da darsi da una delle parti contraenti un anno prima della sua scadenza.

Art. V. — La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Regia università degli studi di Padova, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo, a norma dell'art. 55 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e viene redatta in triplice esemplare, di cui uno per la registrazione.

Dott. *Giuseppe Gola fu Carlo*
Dott. *Giovanni Antonio Vigliani fu Carlo.*

Registrato a Padova il 29 ottobre 1940-XVIII, atti privati, vol. 246, n. 2675-II, esatte lire *gratis*.

Il procuratore superiore: (firma illeggibile).

REGIO DECRETO 9 novembre 1940-XIX.

Nomina del comm. dott. Dente Massimino a direttore generale dei consumi presso il Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1367, riguardante la istituzione di una Direzione generale dei consumi presso il Ministero delle corporazioni;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, recante provvedimenti economici nei riguardi del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 20 ottobre 1940-XVIII, il comm. dott. Dente Massimino è nominato direttore generale dei consumi (grado 4°) presso il Ministero delle corporazioni, con l'annuo stipendio lordo di L. 37.950 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 12.650.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1940-XIX
Registro 15 *Corporazioni, foglio* 277. — MAJURI

(4537)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 novembre 1940-XIX.

Nomina di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 52 dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 31 maggio 1938-XVI;

Veduto il proprio decreto, in data 29 marzo 1940-XVIII, col quale si procedette alla nomina, rispettivamente, di un sindaco effettivo e di uno supplente dell'Istituo predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un sindaco supplente in sostituzione del conte comm. dott. Alfredo Salimei, nominato sindaco effettivo dalla assemblea dei soci dell'Istituto stesso;

Veduti gli articoli 14, comma 2°, e 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Decreta:

Il sig. comm. dott. Ugo Scapini è nominato sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, per il corrente esercizio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4545)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1940-XIX.

Norme sulla disciplina della produzione e della vendita di farine miscelate.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222;
Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;
Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1940-XVIII;
Ravvisata la necessità di modificare la disciplina della produzione e della vendita di farine miscelate;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° dicembre 1940-XIX, è fatto obbligo di impiegare, nella produzione delle farine di frumento, destinate alla vendita per qualsiasi uso, compresi quelli familiari, 75 parti di farina di grano avente le prescritte caratteristiche e 25 parti di farina di granoturco.

Con decorrenza dalla stessa data è fatto obbligo di impiegare, nella produzione del pane, esclusivamente farina miscelata, salvo quanto previsto nel successivo art. 2.

Art. 2.

Per la utilizzazione delle giacenze di farina alla resa dell'85 %, esistente al 30 novembre 1940-XIX, potrà essere consentita la panificazione anche con detto tipo di farina per il tempo strettamente necessario per lo smaltimento delle scorte accertate alla data suddetta.

A tal fine i prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni stabiliranno, ciascuno per la rispettiva Provincia, la data a partire dalla quale è fatto divieto di mettere in vendita farine non miscelate e conseguentemente pane confezionato con le farine stesse.

Art. 3.

La farina di granoturco da impiegare nella miscela deve essere ottenuta da granoturco giallo, tipo farinoso e deve essere prodotta con resa non superiore al 65 %. Il granoturco deve essere sottoposto alle indispensabili operazioni di degerminazione.

Art. 4.

I molini che producono farina di granoturco destinata alla miscela, come pure i molini che producono farina miscelata a termini del presente decreto, devono tenere a disposizione dell'Autorità competente un campione di chilogrammi due della farina prodotta, da tenere bene conservata e da rinnovare ogni due mesi.

Art. 5.

Il decreto Ministeriale 16 settembre 1940-XVIII è abrogato.

Art. 6.

Ai trasgressori delle presenti disposizioni saranno applicate le sanzioni di cui al R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4546)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle Aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TORINO.

Ottolenghi Emilio (5), Torino, via Porta Palatina n. 9, commercio foderami. La Ditta ha notificato di aver cessato il proprio esercizio il 30 settembre 1940-XVIII.

Norzi G. (7), Torino, via Alpignano 10, fabbrica essenze, estratti per liquori ecc. La Ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio il 16 luglio 1940-XVIII.

Lattes Fratelli di Ernesto Lattes (27), Torino, via Basilica 1-*bis*, commercio forniture per sarti. L'ebreo Lattes Ernesto fu Alfredo, unico proprietario della Ditta, è stato discriminato con provvedimento ministeriale in data 5 agosto 1940, n. 2299-2562. La Ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche. La stessa si è trasferita da via Basilica 1-*bis* in piazza Cesare Augusto n. 7, Torino.

Colombo I. (30), Torino, via Pietro Micca 20, commercio di articoli per signora. La Ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio il 25 ottobre 1940-XVIII.

Lopez Siera Rachele (32), Torino, via Madama Cristina 16, commercio ambulante di mercerie. La Ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio il 4 settembre 1940-XVIII.

Piperno Guglielmo (33), Torino, via Madama Cristina 16, commercio ambulante di mercerie. La Ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio il 4 settembre 1940-XVIII.

Laras Guglielmo (37) Torino, via Ortobotanico 26, commercio ambulante di tessuti e mercerie. La Ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio il 9 settembre 1940-XVIII.

Della Rocca Nella (55), Torino, via Madama Cristina 18, commercio ambulante di mercerie. La Ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio il 4 settembre 1940-XVIII.

Ferramenta Torinese (65), Torino, via Vittorio Amedeo n. 6, commercio ferramenta. L'ebreo Colombo Pacifico fu Bonaparte, consocio della predetta Società in nome collettivo, con atto 9 giugno 1940, e con effetto al 30 giugno 1940, ha cessato di far parte della Società. La Ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

Debenedetti Lelio (66), Torino, via Pio V, n. 3, commercio oreficerie. La Ditta ha denunciato di avero cessato il proprio esercizio il 20 agosto 1940-XVIII.

Vitale Bonaiuto Ditta (67), Torino, via Giacosa, n. 21-*bis*, commercio tessuti. A seguito del decesso del socio accomandatario Ottolenghi Allegrina ved. Vitale fu Emilio, avvenuto il 14 novembre 1939, sono rimasti unici soci accomandatari della predetta Società in accomandita semplice, gli ebrei Olivetti Ugo fu Giuseppe e Vitale Silvia ved. Olivetti fu Bonaiuto.

Industria Novità Confezioni Abiti Serie (I.N.C.A.S.), (69), Torino, via San Domenico, n. 30, industria confezioni. La Ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 30 giugno 1940-XVIII.

Avigdor G. & Figli (99), Torino, via San Francesco d'Assisi, n. 14, commercio stoffe per arredamento e tappeti: La Ditta ha denunciato, in data 28 settembre 1940, di aver trasferito il proprio esercizio da via San Francesco d'Assisi, n. 14, a via XX Settembre, n. 53, Torino.

Caffaz Eugenia (106), Torino, via Ortobotanico, n. 26, commercio ambulante di calze. La Ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio il 4 settembre 1940-XVIII.

Zaccuti Alcibiade (108), Torino, piazza Solferino, n. 11, agente di commercio. L'interessato ha denunciato, in data 25 giugno 1940, di aver trasferito il proprio esercizio da piazza Solferino, n. 11, a corso Re Umberto, n. 8, Torino.

Taberna Succ. (112), Torino, via Goffredo Casalis, n. 31, guantificio. A seguito del decesso del socio di razza ebraica Debenedetti Gastone fu Ezechia, avvenuto il 4 maggio 1940, la di lui quota sociale si è trasferita alla moglie Molinaris Emilia di Florindo ved. Debenedetti. La Ditta viene così cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C*) delle aziende ebraiche

Ottolenghi Silvio (126), Torino, piazza Carlo Felice, n. 3, commerciante articoli fotografici. La Ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio il 19 ottobre 1940-XVIII.

Primo Istituto Dietetico Rinaldo Rossi-Milano (141), Torino, via Lagrange, n. 15, commercio alimenti curativi. L'Ebreo Attilio Clava fu Giuseppe, unico titolare della Ditta, ha notificato di averne cessato l'esercizio con effetto al 7 febbraio 1940-XVIII. Il Clava ha poi notificato di avere, all'atto della presentazione della denuncia di cui all'art. 47 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, erroneamente indicato, sulla denuncia stessa, come denominazione della propria Ditta, quella del « Primo Istituto Dietetico Rinaldo Rossi-Milano » che, per contro, veniva usata esclusivamente come insegna del negozio esercito dal Clava medesimo. La denominazione di « Primo Istituto Dietetico Rinaldo Rossi-Milano » devesi — agli effetti della iscrizione n. 141 dell'elenco *C* delle aziende ebraiche e così a quelli della presente comunicazione — intendersi, pertanto, rettificata in quella di « Attilio Clava ».

AVVERTENZE. — I numeri indicati fra parentesi a fianco di ciascuna delle Ditte comprese nella presente pubblicazione, si riferiscono all'elenco *C* delle aziende ebraiche della provincia di Torino, elenco riportato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1939-XVIII, n. 294. Le variazioni intervenute nell'elenco *C* delle aziende ebraiche della provincia di Torino precedentemente alla presente comunicazione, sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1939-XVIII, n. 294, del 6 luglio 1940-XVIII, n. 157, e del 20 luglio 1940-XVIII, n. 169.

Torino, addì 19 novembre 1940-XIX

(4528)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 novembre 1940-XIX - N. 243

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
	—	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	450,75
Argentina (Peso carta)	—	4,63
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,34	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,70
Id. 3,50% (1902)	73,95
Id. 3,00% Lordo	52,25
Id. 5,00% (1935)	94,80
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,175
Id. Id. 5,00% (1936)	96,15
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,525
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,75
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,925
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,075

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per titoli a due posti di notaio per l'Africa Orientale Italiana

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1638, che approva l'ordinamento giudiziario per la Somalia Italiana;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1649, che approva l'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, concernente l'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 29 novembre 1937-XVI, n. 2442, sull'istituzione di nuove sedi notarili in Africa Orientale Italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di notaio per l'Africa Orientale Italiana, di cui uno per Mogadiscio ed uno per Dessiè.

Il concorso avrà luogo presso il Ministero dell'Africa Italiana e vi potranno partecipare i notari esercenti nel Regno.

Art. 2.

I candidati al concorso dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale degli affari civili), entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero oltre il termine stabilito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto 21 anno e non superato i 40 di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) copia dello stato di servizio militare;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi occorrerà eguale certificato rilasciato dal podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

e) certificato generale da rilasciarsi dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

f) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dal candidato coniugato con o senza prole e dai vedovi con prole;

g) certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali, eventualmente in corso di istruzione o di giudizi a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

h) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, con la dichiarazione che il concorrente è esente da difetti o da inperfezioni fisiche. In caso diverso, questi dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sull'idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili. L'aspirante che sia invalido di guerra dovrà fare risultare tale sua condizione dal certificato medico nel quale il sanitario esprimerà il suo giudizio anche in relazione alle cause d'invalidità.

L'Amministrazione coloniale si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità ai climi dell'Africa Orientale Italiana;

i) attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che egli è iscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso e la data dell'assunzione dell'esercizio delle sue funzioni. Se precedentemente l'aspirante esercitò in altri distretti deve produrre simile attestazione anche dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

l) fotografia formato tessera, ncollata su di un foglio di carta da bollo da L. 4 con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate del concorrente in calce al foglio. dal podestà del Comune o dal pretore del Mandamento dove risiede o da un Regio notaio. Il podestà, il pretore o il notaio dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata;

m) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4 da cui risulti che il candidato è iscritto al P.N.F. per l'anno XVIII, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale, e vistato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece, dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 15 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato debbono essere indicati gli estremi del relativo breveto.

La iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

n) documenti che comprovino il possesso dei requisiti, che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra, ai minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

o) vaglia postale di L. 100 intestato al consegnatario cassiere del Ministero dell'Africa Italiana, di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 50 per contributo spese del medesimo.

Gli aspiranti potranno, inoltre allegare alla domanda i titoli di studio in loro possesso e tutti quei documenti ed altri titoli che ritengono utili ai fini del concorso.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Quelli indicati alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), dell'art. 3 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto e quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), dello stesso articolo dovranno essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 5.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio del Ministero a tale riguardo è insindacabile.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice formerà una graduatoria di merito. A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, numero 1172.

La graduatoria definitiva è approvata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 7.

I vincitori del concorso avranno diritto, per ordine di graduatoria, alla scelta della residenza.

Nel caso di rinunzia alla nomina da parte di uno o di ambedue i vincitori del concorso, o qualora questi non assumano servizio entro il termine che sarà loro fissato, sarà provveduto alla nomina per ordine, di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria.

Art 8.

I vincitori del concorso prima di assumere servizio, sono tenuti a prestare la cauzione entro i termini e nei modi stabiliti dagli articoli 19 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dagli articoli 32 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1940-XVIII

Il Ministro: TERUZZI

(4529)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.